

inficiato in modo altrettanto ragionevole, venendo così ad insinuarsi un dubbio sull'intera originaria ricostruzione del pubblico ministero, tale da rendere del tutto inutile e, comunque, infruttuoso l'eventuale esercizio dell'azione penale.

A ciò il gip ravennate aggiunge un altro dato importante, quale emerge dalle stesse consulenze del pubblico ministero, costituito dal fatto che gli effetti della subsidenza nei territori oggetto di indagini si erano verificati a partire dagli anni '50, protraendosi sino alla metà degli anni '60, come nel caso del caso del Delta del Po, dove tra il 1950 e il 1962, il prelievo di acqua metanifera ha in effetti causato un processo di subsidenza con un cedimento di m. 3,50, come risulta dalla relazione del 12 settembre 2001 del consulente tecnico del pubblico ministero, citata a pagina 15 dell'ordinanza di archiviazione (doc. 811/7).

Secondo il gip, tali conclusioni si riscontrano in diversi lavori scientifici, dove viene individuata nell'estrazione di acqua una causa preponderante della subsidenza, a cui si aggiunge nei territori della provincia di Ravenna, oltre all'emungimento idrico una subsidenza naturale abbastanza significativa (in 2,5 millimetri all'anno, secondo la relazione del 28 aprile 2003 Schrefler), che ha infatti raggiunto punte massime di abbassamento del suolo (sino ad 80 millimetri all'anno) intorno agli anni 1972-1977, periodo nel quale è stato massimo lo sfruttamento degli acquiferi superficiali, mentre è stata registrata una significativa battuta di arresto dell'abbassamento del suolo quando è stata ridotta fortemente l'estrazione dalle falde superficiali, in concomitanza con l'apertura dell'acquedotto pubblico (rilievi del consorzio di Bonifica di Ravenna e del comune di Ravenna negli anni dal 1949 al 2002).

Secondo il gip la relazione dei consulenti tecnici del pubblico ministero ha delineato scenari di disastri "con gli occhi rivolti al passato", poiché gli effetti della subsidenza, con seri problemi per il deflusso delle acque, le loro arginature, inconvenienti alla rete fognaria, sono eventi riscontrati in passato, ma come effetti di una subsidenza che vedeva nell'estrazione di liquidi la causa preponderante del fenomeno, ossia nell'estrazione di acqua metanifera nel Polesine e nell'emungimento di acqua dalle falde superficiali nel territorio di Ravenna, e non nell'estrazione di gas, all'epoca non ancora attivata.

Invero, come emerge dalla relazione dell'ingegnere Zambon, depositata in data 13 agosto 2002, i primi pozzi sono entrati in produzione sul finire degli anni '60, epoca nella quale lo stesso ingegnere Zambon afferma esistere già un "degrado ambientale". Infatti, secondo lo stesso consulente, è accaduto che quando iniziò l'attività estrattiva dell'Eni nei pozzi prospicienti le coste ravennate, gli effetti che ora si intendono ricollegare a tale attività erano già presenti.

In conclusione, l'ordinanza di archiviazione gip del tribunale di Ravenna (doc. 811/7) afferma che la difformità o comunque la non completa sovrapponibilità delle conclusioni a cui sono

pervenuti gli stessi consulenti del pubblico ministero (solo Nosengo e Zambon descrivono pericoli per la pubblica incolumità, seppure nei termini sopra descritti), la sussistenza di fattori diversi dall'estrazione di gas, produttivi della subsidenza come rilevato dagli stessi consulenti tecnici del pubblico ministero, la presenza di questo fenomeno nei territori del ravennate e di Rovigo, fin da prima dell'attività estrattiva da parte dell'Eni, l'indeterminatezza e la generica previsione di pericoli, non suffragata da alcun riscontro specifico, appaiono dati che non consentono di prevedere soluzioni aperte da sottoporre a un vaglio dibattimentale.

Viceversa, si tratta di dati che impongono di ritenere le conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero insufficienti a coltivare fruttuosamente l'azione in giudizio, insufficienza che non verrebbe superata da ulteriori indagini peritali, stante la mole degli accertamenti esperiti nelle precedenti fasi e durati anni, unita al numero e all'autorevolezza dei consulenti nominati, posto che i maggiori esperti del settore sono stati impegnati nel presente giudizio.

Né tale indagine peritale pare doversi predisporre al solo fine di approfondire gli studi in ordine a tale importante e delicato fenomeno geologico, studio che esula dall'accertamento a cui è deputato il presente procedimento. Ciò non significa - conclude il gip - che il fenomeno della subsidenza non debba essere monitorato, o meglio, non debba continuare ad essere monitorato dagli enti pubblici, anche con la collaborazione messa in atto in questi anni dall'Eni e che ha condotto alla stesura di accordi di collaborazione con i vari enti locali, dovendosi ritenere doveroso e necessario un continuo e serrato monitoraggio, che abbia il fine specifico di stabilire l'incidenza dell'attività di estrazione in atto sul fenomeno della subsidenza e la valutazione di impatto ambientale.

Di conseguenza, il gip disponeva il dissequestro dei giacimenti e delle relative piattaforme, con la loro restituzione agli aventi diritto.

7.1 La situazione attuale della subsidenza (naturale e antropica)

Per completezza di indagine, da ultimo, la Commissione di inchiesta ha acquisito una relazione del mese di ottobre 2012 dell'ARPA Emilia Romagna sul rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola, che comprende i controlli eseguiti nel periodo 2006-2011, dai quali emerge una prevalente generale tendenza alla diminuzione della subsidenza, ma un aumento della subsidenza nella misura del 3 per cento, rispetto al periodo 2006-2011, in alcuni territori della regione e, particolare, nel ravennate (cfr. doc. 951/2).

In particolare, il fenomeno della subsidenza appare accentuato nel territorio delle province di:

- 1) Modena, nella media pianura abbassamenti rilevanti compresi tra 5 e 10 mm/anno e alcuni picchi localizzati in prossimità di Carpi e di Soliera con massimi intorno a 30 mm/anno, e a Bomporto e Ravarino con massimi rispettivamente di oltre 20 mm/anno e di oltre 10 mm/anno.

2) Bologna, in un'ampia area a ridosso della città di Bologna, con una superficie di oltre 500 km quadri, in presenza di un abbassamento medio importante di circa 15 mm/anno e punte massime di oltre 30 mm/anno in corrispondenza di Sala Bolognese, Lavino di Sotto e dell'area tra Lavino di Mezzo e Anzola dell'Emilia; di oltre 35 mm/anno in corrispondenza della cassa di espansione a ridosso del Fiume Reno nei pressi di Malacappa; di oltre 30 mm/anno a Castello d'Argile e di oltre 20 mm/anno a Castelmaggiore; altri picchi, seppure arealmente molto più limitati, sono presenti a Budrio, con oltre 25 mm/anno e in corrispondenza della zona industriale Ca' Bianca con oltre 30 mm/anno).

3) Ravenna, con abbassamenti in corrispondenza della Foce dei Fiumi Uniti ed entroterra con massimi di oltre 20 mm/anno e in ampie zone del Faentino con massimi di circa 25 mm/anno; altri con di depressione arealmente più limitati presenti in corrispondenza della zona industriale Bacino Trattaroli, ad ovest di Marina di Ravenna e a nord di Conselice con massimi di oltre 15 mm/anno; la città di Ravenna con abbassamenti massimi intorno a 2-3 mm/anno.

4) Forlì, con abbassamenti medi di circa 5 mm/anno con massimi di circa 20 mm/anno in prossimità di San Mauro Pascoli e di oltre 10 mm/anno a nord di Cesena; la città di Forlì presenta abbassamenti di circa 5 mm/anno.

5) Rimini, dove si registrano abbassamenti medi di circa 4 mm/anno con massimi di circa 10 mm/anno nella città di Rimini e di circa 15 mm/anno in prossimità di Savignano sul Rubicone) e una diminuzione della subsidenza in circa un terzo della superficie (diminuzione minima peraltro).

La relazione dell'ARPA (doc. 951/2) parla di prevalente tendenza alla diminuzione della subsidenza e, tuttavia, pone in evidenza che, mentre il litorale ferrarese ha abbassamenti di pochi mm/anno, quello ravennate presenta abbassamenti generalmente fino a circa 5 mm/anno e abbassamenti inoltre maggiori in un'area di depressione, che interessa il paraggio costiero da Lido Adriano fino a oltre la Bocca del T. Bevano, con un massimo rilevante di oltre 20 mm/anno, in corrispondenza della foce dei Fiumi Uniti, con un'estensione massima verso l'entroterra di circa 5 km.

Più a sud, tra Cesenatico e Bellaria, gli abbassamenti ritornano intorno a 5 mm/anno. Il litorale riminese, a sud del molo, presenta valori leggermente superiori - fino a circa 8-9 mm/anno per un tratto di 1 km - che si riducono però rapidamente ad alcuni mm/anno lungo tutto il litorale fino a Cattolica. Il litorale nella sua interezza presenta un abbassamento medio, relativamente ad una fascia di 5 km verso l'entroterra, di circa 4 mm/anno, sostanzialmente dimezzato rispetto al periodo precedente.

La situazione così "fotografata" rappresenta, in termini di misura effettuata, secondo quello che avevano indicato i consulenti nel processo Eni, una diminuzione importante del territorio, costante e

irreversibile, che aveva per questo giustificato da parte dell' autorità giudiziaria rodigina il sequestro preventivo di pozzi e impianti di estrazione: "...ragionevole la prospettiva di verificaione del suddetto fenomeno di erosione del litorale e di conseguente ingressione del mare nell'entroterra"; "...pericolo relativo al mancato ripascimento del litorale..."; "...probabilità di ingressione del mare nell'entroterra, di verificaione di effetti distruttivi delle mareggiate e di esondazioni di fiumi").

In particolare, i consulenti tecnici hanno affermato che le estrazioni dai giacimenti determinavano inevitabilmente una vasta depressione del fondo marino e che la superficie di questa depressione risultava molto più ampia della proiezione orizzontale del limite dei giacimenti, soprattutto a causa della propagazione radiale del fenomeno di subsidenza, in quanto gli abbassamenti dei fondali si propagano radialmente intorno ai pozzi di estrazione del gas, così come già si è verificato sulla scorta dei rilievi effettuati nel Ravennate.⁶

Risulta inoltre provato che le depressioni del fondo marino conseguenti alle estrazioni funzionano da trappole per gli apporti solidi, che transitano trasportati dalle correnti marine lungo i litorali, con conseguente incremento sensibile del potere distruttivo delle mareggiate sul litorale sommerso e sulle coste, con erosione delle spiagge e destabilizzazione delle difese costiere.

E' necessario tenere conto del fatto che la situazione del litorale emiliano, da anni, è particolarmente seria (denunciata da vari organismi tra cui di recente anche dall'ordine regionale dei geologi) per quanto concerne gli abbassamenti da subsidenza (naturale e antropica) e le erosioni, tanto che vengono eseguiti importanti ripascimenti (molte volte sparando sabbia dal mare verso la riva) che stano divenendo una costante, ossia interventi di *routine* che drenano risorse e che non migliorano più di tanto la situazione. Questo viene fatto per ragioni turistiche anche in quanto ogni anno, con le mareggiate invernali, sparisce spazio utile per le spiagge (per le file di ombrelloni) in tutti i lidi e questo lo sanno bene i titolari delle concessioni di bagni.

Sono ovviamente palliativi, considerato che la subsidenza è un fenomeno irreversibile: per il Lido Savio viene alzato di circa quaranta centimetri un muro che protegge l'abitato dalle mareggiate, dovendo anche ricostruirlo in parte in conseguenza dei danni da subsidenza; per la zona del Lido Adriano vengono ricalibrate delle scogliere, in modo tale da ripristinare una continuità di profilo necessaria all'efficace smorzamento del moto ondoso, nonché del pennello sud, in

⁶ (Cfr. pag. 4 e 5 e fig.14 della CTU, professore ingegnere Zambon CTU, ove è evidenziata propagazione oltre i 25 km, nonché pag. 20 e 21 della CTU, ingegnere Ricceri e ingegnere Schrefler del 12/9/2001, a pagina 5 della CTU, professore ingegnere Ricceri e professore ingegnere Schrefler del 4/10/2001, a pagina 5 della CTU professore ingegnere Ricceri e professore ingegnere Schrefler del 25/1/2002).

prossimità della foce dei Fiumi Uniti; per Punta Marina Terme, viene fatto un ripascimento di tratti di costa con sabbie prelevate da altre zone.

La relazione dell'ARPA Emilia Romagna, quindi, anche se cerca di non concludere con un grido d'allarme, dà conto di una situazione di abbassamento costante e drammatica, giacché perdere in alcuni punti da 1 a 2 centimetri l'anno, è un fatto molto grave.

8. Altri procedimenti penali di interesse

Altro procedimento complesso trattato dalla dottoressa Manuela Fasolato è stato il n.1057/04 NR RG, che ha visto rinviato a giudizio, oltre a vari imprenditori, anche il dirigente del settore ambiente della provincia di Rovigo.

Nel corso delle indagini preliminari, sono stati ricostruiti gli iter burocratici che hanno permesso il conferimento in una zona di Loreo (RO), definita area sensibile e sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, sulla quale ricade il corso d'acqua Po di Levante/Canal Bianco, di oltre kg 50.000.000 di terre, qualificate rifiuti, derivanti dall'attività di scavo per la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato Enipower di Mantova, nonché di rifiuti provenienti da diversi conferitori. Si otteneva il sequestro preventivo dell'area in relazione all'ipotesi di cui all'articolo 44 del D.P.R. n.380 del 2001.

All'esito delle indagini sono state elevate imputazioni in materia di rifiuti, ivi compresa l'imputazione di realizzazione di discarica abusiva, nonché reati contro la pubblica amministrazione a carico del responsabile provinciale del settore ambiente. Dopo il rinvio a giudizio da parte del gup di vari imprenditori, per contravvenzioni in materia di rifiuti, tra cui quella di discarica abusiva, e in materia urbanistica, oltre che del dirigente del settore ambiente della provincia di Rovigo per reati contro la pubblica amministrazione, nonché per concorso nelle contravvenzioni in materia di rifiuti, nel dibattimento, intervenuto a distanza di tempo, venivano dichiarate prescritte tutte le numerose contravvenzioni contestate in materia di rifiuti e in materia urbanistica.

Il dibattimento proseguiva per il solo dirigente del settore ambientale della provincia di Rovigo per i reati contro la pubblica amministrazione e si concludeva con sentenza di assoluzione, avverso la quale il pubblico ministero proponeva appello in data 2 maggio 2012.

Altrettanto laboriosa e difficile è stata l'istruttoria dei procedimenti n.1983/2005 r.g.n.r., n. 446/2007 r.g.n.r. e n.2599/2007 r.g.n.r. (il primo, originato da un esposto della provincia di Rovigo), entrambi relativi a ipotesi di reato connesse all'esecuzione dei lavori di costruzione del Terminale Gasifero e del metanodotto di collegamento, in ordine ai quali è intervenuta anche la messa in mora del governo italiano ad opera della Commissione europea per violazione delle direttive CE in materia di siti protetti (con provvedimento del 4 aprile 2006, n. 2005/4128

C(2006)1151, dopo l'attivazione della procedura di reclamo n. 2005/4128).

Per tali procedimenti (i primi due già conclusi in 1° grado) è stata in particolare predisposta dal pubblico ministero, che aveva curato le indagini preliminari, una complessa e articolata richiesta di sequestro preventivo di un'isola artificiale realizzata, in assenza di autorizzazione e in assenza di valutazione di impatto ambientale, a 600 metri dalla costa, utilizzando per il riempimento della medesima sabbia inquinata.

In conseguenza e in costanza del sequestro preventivo concesso dal gip, la dottoressa Fasolato ha curato, altresì, quale organo dell'esecuzione, la predisposizione di prescrizioni per la messa in sicurezza dell'isola, necessarie per assicurare le finalità della misura cautelare, recependo e coordinando le indicazioni tecniche di più organi competenti, quali l'ARPA Veneto, l'Osservatorio Alto Adriatico, l'ICRAM, il Genio Civile.

Le prescrizioni sono state inviate per conoscenza anche alla commissione VIA ministeriale, incaricata di valutare l'impatto ambientale dell'opera, e sono state interamente recepite dalla commissione VIA, che ha subordinato il rilascio della valutazione positiva di impatto ambientale al rispetto dei provvedimenti di messa in sicurezza emessi dalla procura in relazione al sequestro anzidetto. La dottoressa Fasolato ha altresì predisposto, in accordo con il procuratore capo cointestatario dei fascicoli, complesse richieste di sequestro preventivo di tratti del metanodotto incidenti su zone SIC e ZPS, ritenute senza autorizzazione paesaggistica e senza valutazione di incidenza, alla luce delle censure mosse dalla Commissione europea e di altre problematiche complesse e di difficile interpretazione emerse a seguito delle indagini, curando altresì le relative impugnazioni, tra cui due elaborati ricorsi per cassazione, entrambi accolti dalla Suprema Corte.

9. Conclusioni

Nella provincia di Rovigo vi sono oltre un centinaio di impianti di trattamento di rifiuti, in procedura ordinaria o semplificata, ovvero anche in AIA, oltre a due discariche di rifiuti solidi urbani trattati, in fase di chiusura, una denominata "Taglietto 0", sita nel comune di Villadose e gestita dalla Daneco Impianti srl e l'altra sita a San Martino di Venezze.

Per quanto riguarda la discarica "Taglietto 0" è stato approvato e realizzato un deposito provvisorio di 55.000 metri cubi di rifiuti urbani (trattati) sulla parte sommitale della discarica, in sopraelevazione rispetto alle quote previste dal progetto originario, in funzione del successivo trasferimento di tali rifiuti nell'adiacente ex discarica per RSU, denominata "Taglietto 1", oggi esaurita, ma oggetto di un intervento di *landfill mining*, che consentirà di realizzare nuovi spazi in tale discarica. Vi è inoltre un termovalorizzatore, pure in Villadose, presso un'industria che produce antibiotici e provvede all'incenerimento dei rifiuti prodotti.

Merita di essere sottolineato, in modo positivo, il fatto che nella provincia di Rovigo il sistema di gestione dei rifiuti urbani e speciali è bene articolato ed è retto da vari impianti di trattamento e di recupero materie, che consentono l'autosufficienza.

La principale caratteristica della provincia di Rovigo, a vocazione agricola, è l'elevata concentrazione di impianti di trattamento dei fanghi, del tutto sproporzionata rispetto al fabbisogno del territorio. Si tratta di fanghi che derivano dal trattamento di acque reflue, industriali e civili, comunque organici, che vengono lavorati e trasformati in materia prima, allo scopo del loro utilizzo nei terreni, in luogo dei composti chimici, per migliorarne la fertilità e le caratteristiche strutturali.

Il problema è che la quantità dei fanghi inseriti negli impianti è troppo elevata rispetto alle richieste dei terreni. Si tratta di un mercato che non vede regolamentata né l'entrata, né l'uscita, nel senso che, mentre sussiste sicuramente un utile per l'imprenditore a ricevere i fanghi, viceversa, sussistono obiettive difficoltà di mercato a esitarli, dopo la loro lavorazione, dal momento che i terreni disponibili sono limitati, rispetto alle grandi quantità di fanghi lavorati, divenuti fertilizzanti da esitare, tant'è che gli imprenditori preferiscono regalarli o, addirittura, pagare pur di essere liberati di tali emendanti o, infine, disfarsene in modo illecito, senza cioè documentarne l'uscita nei registri di scarico.

In quest'ultimo caso, si assiste alla pratica diffusa dell'eccesso di fertilizzanti sparsi negli stessi terreni agricoli, soprattutto, in quelli posti accanto agli impianti di trattamento, in violazione dei limiti previsti dal decreto legislativo n.99/92, con conseguente danneggiamento di tali terreni. Tra le criticità rilevate deve essere posta in evidenza quella relativa alle emissioni odorigene, derivanti proprio dalle attività di spandimento dei fanghi nei terreni agricoli.

Osserva la Commissione di inchiesta che l'insufficienza di controlli, sia sui fanghi in uscita dagli stabilimenti di lavorazione dei fertilizzanti, sia sui terreni autorizzati, favorisce gli spandimenti irregolari, con l'inquinamento dei terreni coltivati e conseguenti rischi per la salute dei consumatori. Probabilmente, solo un sistema che consenta la tracciabilità dei trasporti potrebbe porre un freno a tali illecite attività, posto che la situazione appare abbastanza difficile da gestire, da parte delle autorità addette ai controlli.

In tale contesto deve essere inserito il grave incidente sul lavoro, costato la vita a quattro lavoratori, occorso in data 22 settembre 2014, in Adria, località Ca' Emo, presso gli impianti della Co.im.po. srl, che operava congiuntamente con la Agri.bio.fert. Correttivi srl. nella produzione di fertilizzanti per l'agricoltura.

Nel mese di novembre 2015, la procura della Repubblica in Rovigo ha chiesto al giudice per l'udienza preliminare il rinvio a giudizio di sei imputati, chiamati a rispondere a vario titolo - per il ruolo o le mansioni svolte nelle due aziende anzidette - del reato di concorso in omicidio colposo

plurimo.

Secondo la ricostruzione della procura della Repubblica, la morte dei quattro lavoratori è avvenuta repentinamente, a seguito della reazione chimica indotta dallo sversamento diretto dell'acido solforico nella vasca interrata, denominata "D", nella quale, anziché realizzare il processo produttivo del fertilizzante correttivo calcico, denominato "gesso di defecazione", veniva effettuata una mera attività di scarico e di miscelazione dei rifiuti conferiti da terzi e/o tenuti in stoccaggio. Peraltro, su questo specifico punto, la dirigente responsabile dell'osservatorio rifiuti dell'ARPA, Lorena Franz, nell'audizione del 28 ottobre 2014, premesso che nel Veneto - come emerge dai controlli effettuati - è molto diffusa l'attività di recupero dell'organico e che vi sono 26 impianti di compostaggio e di gestione anaerobica in cui la qualifica del personale è mediamente adeguata e sufficiente, ha riferito che la situazione dell'impianto di Adria (RO) della Co.im.po. era abbastanza specifica, nel senso che l'utilizzo dell'acido solforico avveniva solo in quell'azienda, posto che nelle altre aziende similari non sussiste quella specifica modalità di lavoro.

La relazione affronta i problemi e le gravi problematiche ambientali causate dalla centrale termoelettrica di Polesine Camerini (Porto Tolle), uno dei maggiori impianti di produzione di energia elettrica di proprietà di Enel spa, collocandosi tra i più grandi d'Europa, situata nella parte meridionale della regione Veneto.

L'impianto, che sorgeva sull'area del Delta del Po, presso l'isola di Polesine Camerini, a circa 4 km dallo sbocco in mare (Punta Maistra) e si estendeva su un'area di 240 ettari, ha funzionato dal 1980 fino al mese di luglio dell'anno 2009. Produceva 2.640 megawatt, pari al dieci per cento del prodotto nazionale di energia elettrica, con quattro gruppi da 660 megawatt ciascuno, bruciando olio combustibile denso (OCD), pari a tre milioni di tonnellate all'anno. Era dotata di un parco serbatoi, composto da sette serbatoi da 100.000 tonnellate e da due serbatoi da 50.000 tonnellate, nonché da numerose caldaie.

Elemento di assoluto rilievo è la presenza del Delta del Po, che costituisce una delle più importanti e vaste zone umide dell'Europa e del Mediterraneo, con un'area che si estende per 786 chilometri quadrati, di cui oltre 160 sono valli e lagune ad alto pregio naturalistico e patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.

L'uso dell'olio combustibile denso (OCD), da parte dell'Enel nella centrale termoelettrica (CTE) di Porto Tolle ha determinato emissioni in atmosfera dei seguenti inquinanti: ossidi di zolfo (principalmente SO₂), ossidi di azoto (NOX), polveri, metalli, microinquinanti organici e gas serra (CO₂). Dalla documentazione ufficiale dell'ARPA Veneto (acquisita dalla procura di Rovigo) risulta che l'apporto della CTE di Porto Tolle incideva per oltre il 50 per cento sull'inquinamento dell'intera provincia di Rovigo.

Le quantità annue emesse di SO₂ dal 2005, come dichiarate dall'Enel sono state le seguenti: nel 2005 n.1588 tonnellate; nel 2006 n. 2014 tonnellate; nel 2007 n. 423 tonnellate; nel 2008 n.250 tonnellate; nel 2009 n. 88 tonnellate.

A tutela del Parco del Delta del Po, sul quale insisteva la CTE di Porto Tolle, la regione Veneto aveva approvato la legge regionale n. 36 del 1997 (modificata dalla legge regionale n. 7 del 1999), che all'articolo 30 disponeva che gli impianti di produzione di energia elettrica presenti nei comuni interessati al parco del Delta del Po, dovevano essere alimentati a gas metano.

A causa delle emissioni inquinanti e della mancata ambientalizzazione della centrale termoelettrica di Porto Tolle, i vertici dell'Enel, Tatò Francesco Luigi e Scaroni Paolo, nella qualità di amministratori delegati, in periodi successivi, nonché Zanatta Carlo e Busatto Renzo, nella qualità di direttori della suddetta centrale termoelettrica, hanno subito due importanti processi penali.

Sul primo procedimento penale (n. 3577/01 r.g.n.r. della procura della Repubblica in Rovigo), dopo la condanna pronunciata dal tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, con la sentenza n. 152 del 31 marzo 2006, che ha affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati di getto di cose pericolose (articolo 674 del codice penale), di danneggiamento aggravato (articolo 635, n. 5 e n. 3 del codice penale, in relazione all'articolo 625, n. 7 del codice penale), nonché di peggioramento delle emissioni, è intervenuta, dapprima, la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 464/09 del 12 marzo 2009 e, successivamente, la sentenza n. 16422/11, in data 11 gennaio 2011, della Corte di Cassazione, che confermato l'impianto accusatorio.

Invero, la sentenza della Suprema Corte, sebbene con dichiarazione di prescrizione dei reati, ha riconosciuto la responsabilità penale, oltre che dei direttori di centrale, anche e soprattutto degli amministratori delegati dell'Enel spa, Tatò e Scaroni e ha rimesso le parti davanti la Corte d'appello di Venezia, in sede civile, per la quantificazione dei danni provocati dal reato di danneggiamento aggravato, consumato nel corso degli anni dagli imputati.

La Corte d'appello di Venezia, sezione civile, con sentenza n. 1625 del 2 aprile 2014, depositata in data 10 luglio 2014, ha condiviso, con valutazione analitica, quanto affermato con ampia ed esauriente motivazione dal tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria nella sentenza n. 152 del 31 marzo 2006, in ordine al rapporto di causa ed effetto, poiché ha riconosciuto la riconducibilità, quasi esclusiva, dell'inquinamento dell'aria nella zona - per quanto concerne SO₂, NO_x, metalli - alle attività della centrale e ha anche condiviso le valutazioni di responsabilità degli amministratori delegati di Enel (Tatò e Scaroni), quali ritenute dai giudici di merito e dai giudici di legittimità nella sentenza di rinvio.

Sulla base di tali premesse, la Corte d'appello di Venezia ha variamente determinato la misura

di responsabilità di ciascun imputato nei confronti delle singole parti lese, attribuendola in misura prevalente - nell'ordine del 60/70 per cento - a Tatò Francesco Luigi.

Quanto alla liquidazione dei danni, in relazione ai fatti di danneggiamento dell'ambiente, come originariamente contestato (articolo 635 del codice penale), in alcuni casi la Corte d'appello ha determinato l'ammontare dei danni in via equitativa, mentre in altri casi ha disposto che la liquidazione avvenisse in separato giudizio, non avendo elementi certi per quantificarli.

In particolare, la Corte d'appello di Venezia ha condannato Tatò Francesco Luigi, Zanatta Carlo, Scaroni Paolo e Busatto Renzo, rispettivamente, nell'ordine, il primo nella misura del 60 per cento, il secondo nella misura del 25 per cento, il terzo nella misura del 10 per cento e il quarto nella misura del 5 per cento, in solido con i responsabili civili (Enel Produzione spa ed Enel spa), a risarcire al Ministero dell'ambiente il danno, da liquidarsi in separato giudizio, dichiarando inammissibili le domande proposte con citazione in riassunzione da detta parte.

Nella stessa percentuale, la Corte d'appello ha liquidato, in via equitativa, i danni subiti dall'associazione Italia Nostra-Onlus, dal WWF-Onlus e dal Comitato cittadini liberi di Porto Tolle.

Infine, la Corte ha confermato in *toto* le motivazioni della responsabilità degli imputati, in ordine alla causazione dei danni subiti da alcuni privati cittadini, che si erano costituiti parte civile, contenute nella sentenza n. 152/2006 del tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria e li ha liquidati in via equitativa.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1625 del 2 aprile 2014, depositata in data 10 luglio 2014, è stato proposto ricorso per Cassazione nel mese di febbraio 2015, ma l'udienza di discussione non risulta ancora fissata.

Successivamente, il tribunale di Rovigo, con sentenza n. 175 del 31 marzo 2014, depositata in data 22 settembre 2014, resa nel procedimento penale (n. 3946/08 r.g.n.r.), ha ritenuto gli ex amministratori delegati di Enel spa, Tatò Francesco Luigi e Scaroni Paolo responsabili del delitto di cui all'articolo 434, comma 1, del codice penale (pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di disastro), contestato al capo B) dell'imputazione, in relazione all'inquinamento provocato dalle emissioni rilasciate in atmosfera, tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio degli anni Duemila, dalla centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle e li condannati alla pena di tre anni di reclusione, ciascuno,

Il tribunale ha comminato ai due imputati, Tatò e Scaroni, la pena accessoria dell'interdizione legale dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque. Secondo i giudici rodigini, l'istruttoria dibattimentale svolta ha dimostrato che le emissioni derivanti dagli impianti di combustione della centrale di Porto Tolle hanno determinato un incremento di patologie respiratorie tra gli abitanti e, in particolare, tra i bambini dei paesi limitrofi, sufficiente a ritenere integrati gli estremi del pericolo

di disastro, tipizzato dal primo comma dell'articolo 434 del codice penale, escludendo l'applicabilità nella fattispecie della più grave ipotesi prevista dal capoverso del medesimo articolo 434 del codice penale. La sentenza del tribunale di Rovigo è stata impugnata da tutte le parti processuali.

La dottoressa Manuela Fasolato, già sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, nel corso dell'audizione del 15 ottobre 2015, ha riferito che il danno cagionato dalla centrale termoelettrica di Porto Tolle sul territorio è stato quello del totale, pesante impoverimento della biodiversità, per via del bioaccumulo. Attualmente, vi è una ripresa accertata da una consulenza da lei disposta nel 2009, utilizzando anche l'ARPA, dopo che la centrale aveva cominciato a emettere meno sostanze inquinanti e, cioè, a partire dall'anno 2005 in poi.

Invero, il territorio contaminato, grazie un processo di resilienza, che consiste nella possibilità propria del territorio di risanare da sé i danni subiti, è già in ripresa rispetto ai danni patiti, posto che, come si è verificato in situazioni analoghe, è altamente improbabile un degrado irreversibile. Anche per tale ragione - ha proseguito la dottoressa Fasolato - la norma sul disastro ambientale contenuta nell'articolo 452 quater della legge 22 maggio 2015, n. 68, fortunatamente, è stata modificata, posto che nel testo definitivo non prevede più solo i disastri irreversibili del territorio, ma anche quelli reversibili.

Inoltre, in data 11 gennaio 2016 è pervenuta alla Commissione di inchiesta una nota dell'Enel, nella quale sono esposte sommariamente le varie vicende processuali, dando atto del fatto che, nel frattempo, alcune parti civili, sostanzialmente gli enti veneti, erano "uscite" dal processo a seguito di accordi con Enel/Enel Produzione. In particolare, nell'ambito del primo giudizio, in data 24 settembre 2008 (cioè fra il primo e il secondo grado), sono state concluse transazioni con alcune delle parti civili costituite (in pratica, i soli enti veneti, cioè, la provincia di Rovigo, i comuni di Taglio di Po, Porto Tolle, Rosolina, Adria, l'ente parco regionale Veneto del Delta del Po). Esse sono sostanzialmente consistite nel rendere definitive le somme liquidate da parte del tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, a titolo di provvisoria per un totale complessivo di 1.100.000 euro, oltre le spese legali.

Nell'ambito del secondo giudizio, nel mese di ottobre 2013, è stata conclusa una seconda serie di accordi con un esborso complessivo di circa 3,4 milioni di euro, senza alcun riconoscimento di responsabilità di Enel/Enel Produzione per gli asseriti danni ambientali e alla salute afferenti l'area di Porto Tolle, ma con finalità di solidarietà sociale, in linea con la politica generale, in materia di sostenibilità, perseguita dal gruppo.

Con il pagamento dei predetti importi sono state definite tutte le pretese e pendenze della maggior parte degli enti veneti (Taglio di Po, Loreo, Corbola, Porto Viro, Ariano Polesine, ente

parco regionale Veneto del Delta del Po, nonché degli enti emiliani di Goro, Mesola, ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po, regione Emilia Romagna, provincia di Ferrara) inerenti ai giudizi pendenti e al funzionamento e alla gestione pregressa della centrale, sia nei confronti delle società del gruppo Enel, sia nei confronti dei loro amministratori, dirigenti e dipendenti.

Alla luce dei suddetti accordi le parti che restano costituite nei due giudizi sono rispettivamente: nel primo giudizio, il Ministero dell'ambiente ed i privati (le associazioni ambientaliste Italia Nostra, WWF e alcuni cittadini residenti, soggetti che nel corso del giudizio non hanno incassato alcuna somma da Enel); nel secondo giudizio, i Ministeri dell'ambiente e della salute, i comuni di Rosolina, Porto Tolle e la provincia di Rovigo, nonché le quattro associazioni ambientaliste ivi presenti (Greenpeace, Italia Nostra, Lega ambiente e WWF).

In conclusione, l'Enel, a fronte di un danno di proporzioni e dimensioni immani, che oltre ai privati cittadini ha coinvolto numerosissimi comuni di due regioni italiane (il Veneto e l'Emilia Romagna), come acclarato dalla sentenza della Suprema Corte n. 16422 dell'11 gennaio 2011, ha liquidato agli enti territoriali interessati la complessiva somma di euro 4.400.000,00, mentre ha del tutto pretermesso ogni accordo transattivo con il Ministero dell'ambiente, che chiede somme nell'ordine di centinaia di milioni di euro, essendosi rimessa all'esito dei giudizi in corso (purtroppo destinati a protrarsi per molti anni ancora, a motivo delle lungaggini del sistema giudiziario). Tutto ciò mentre i processi di bonifica e di ripristino ambientale dell'area del Delta del Po languono inesorabilmente, mentre anche le soluzioni sul futuro del sito della centrale termoelettrica di Porto Tolle vengono semplicemente prospettate (settore immobiliare, ricerca di partner, scouting nel territorio locale) ma, allo stato, sono prive di ogni attualità. D'altro canto la stessa bonifica del sito procede a rilento e senza un particolare impegno da parte di Enel, che - si badi bene - vede nello Stato italiano, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, il principale azionista.

La vicenda ENI

La dottoressa Manuela Fasolato, nel corso della sua audizione, ha riferito anche di un'altra vicenda processuale, che ha investito l'ENI. Si tratta del procedimento n. 482/2001 r.g.n.r., per il quale nel maggio del 2004, a indagini completate, era stato emesso dal gip presso il tribunale di Rovigo, su richiesta del pubblico ministero, il sequestro preventivo di due giacimenti e delle relative strutture (Angela Angelina e Dosso degli Angeli), che secondo l'accusa traeva fondamento in supposti effetti di subsidenza, indotta dalle estrazioni di gas effettuate dall'ENI.

Il tribunale revocava il sequestro su Angela Angelina, mantenendo quello su Dosso degli Angeli, mentre gli imputati ricorrevano in cassazione, che respingeva il ricorso, confermando il

sequestro preventivo su Dosso degli Angeli. In precedenza, nella fase delle indagini, sempre per problematiche connesse alla subsidenza, era già stato emesso su richiesta del pubblico ministero il sequestro preventivo, confermato dalla Cassazione, di altri due giacimenti siti di fronte al Delta del Po, Irma Carola e Naomi Pandora e relative piattaforme e sealine.

Le indagini avevano comportato l'acquisizione di numerosi atti e documenti relativi alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi dal sottosuolo da parte dell'ENI, nonché all'espletamento di consulenze tecniche affidate a professionisti di chiara fama, indipendenti e grandi esperti del fenomeno, da cui risultava, come riassunto dalla cassazione che si era occupata dei sequestri, che *“l'attività estrattiva in quanto tale era suscettibile, nell'area considerata, di dar luogo immediatamente ad un processo di degrado irreversibile e tale da provocare, come effetto finale, l'arretramento del litorale e la sommersione di zone contigue dell'entroterra, sia pure con variabili modalità ed estensione a seconda di eventuali interventi e della limitazione di concomitanti coltivazioni minerarie”*.

Il procedimento a carico dei vertici dell'ENI (Mincato Vittorio + 12) veniva trasferito per competenza alla procura della Repubblica presso il tribunale di Ravenna, ma il gip di questo tribunale, in data 14 febbraio 2011, pronunciava ordinanza di archiviazione. Invero, secondo il gip di Ravenna manca la prova del rapporto di causalità tra l'attività estrattiva dell'ENI e i fenomeni di subsidenza riscontrati dai consulenti del pubblico ministero di Rovigo.

Per completezza di indagine, la Commissione di inchiesta ha acquisito una relazione del mese di ottobre 2012 dall'ARPA Emilia Romagna sul rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola, che comprende i controlli eseguiti nel periodo 2006-2011, dai quali emerge una prevalente generale tendenza alla diminuzione della subsidenza, ma un aumento della stessa nella misura del 3 per cento, rispetto al periodo 2006-2011, in alcuni territori della regione, in particolare nel ravennate.

CAPITOLO IX - Conclusioni finali

1.1 Considerazioni di carattere generale

Nel territorio regionale sono presenti circa 1.500 impianti di trattamento rifiuti (compresi gli impianti industriali, che utilizzano rifiuti per recupero di energia e materia), che operano in diverso regime autorizzativo: articolo 216 (procedure semplificate), articolo 208 (autorizzazione ordinaria) e in AIA (assoggettati alle disposizioni di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., titolo III-BIS).

Si tratta di un numero enorme di impianti, difficile da controllare, nonostante le buone intenzioni dell'ARPA Veneto. Ebbene, nonostante la presenza di un numero così elevato di impianti, in grado di trattare una grande varietà di rifiuti speciali, il fenomeno tipico del Veneto, acclarato dalle numerose inchieste giudiziarie, è quello di una impresa, regolarmente autorizzata, la quale, in violazione delle autorizzazioni dell'AIA, normalmente concesse per la gestione di particolari rifiuti non pericolosi, adotta, viceversa, una serie di comportamenti devianti rispetto alla struttura normativa e alle prescrizioni fissate in sede amministrativa.

Si verifica, cioè, che l'impresa riceva rifiuti, anche pericolosi, ovvero, comunque, non compresi nel codice CER per cui è stata autorizzata e provveda alla loro successiva miscelazione con i rifiuti per cui è autorizzata, com'è accaduto in pressoché tutti i casi di gestione illecita di rifiuti sottoposti all'esame della Commissione di inchiesta nel corso di questa relazione.

A un certo punto, accade che un numero sempre più consistente di imprese trovano nelle pieghe di una norma o nelle pieghe di alcune prescrizioni e, soprattutto, nelle pieghe dei controlli, un chiaro vantaggio economico, che si traduce nella eliminazione e/o riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti speciali, per cui operano in maniera difforme da quella prevista, sicché il vero problema del Veneto è la distorsione che avviene sul mercato normale.

Tra le modalità con le quali viene effettuato lo smaltimento illegale di consistenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, vi è la pratica del cosiddetto "giro bolla", cioè dell'operazione (da effettuarsi, evidentemente, presso un impianto di stoccaggio rifiuti) di sostituzione del documento originario di accompagnamento di un rifiuto, contenente un determinato codice CER, con uno riportante indicazioni false e di comodo (con codice CER mutato) tale, però, da poterne accelerare lo smaltimento mediante l'utilizzo di omologhe o notifiche già in essere, ovvero autorizzate presso determinati impianti.

A questo proposito si è potuto accertare che le omologhe/autorizzazioni/notifiche, utilizzate nelle varie operazioni, sono quasi sempre quelle riguardanti le miscele di rifiuti, che vengono

fraudolentemente “utilizzate” anche nel caso in cui avvenga lo smaltimento di una sola tipologia di rifiuto. Invero, il trasporto di miscele di rifiuti è più difficile da controllare e “contestare”, atteso che le caratteristiche delle miscele sono piuttosto indeterminate e più difficili da definire o da caratterizzare mediante analisi rispetto al rifiuto singolo, derivante, invece, da un processo produttivo noto, sicché si comprende facilmente come, in occasione di un trasporto di miscele di rifiuti, sia più facile trovare giustificazioni, spiegazioni e risposte agli eventuali rilievi che vengono mossi in sede di eventuali controlli. E’ così emerso che lo scopo del “giro bolla” non è soltanto quello di rendere il rifiuto conforme alle autorizzazioni dell’impianto di destinazione, quanto piuttosto quello di velocizzarne la movimentazione, riducendo al massimo i tempi fra l’ingresso dei rifiuti nell’impianto e quelli in uscita (con risparmi consistenti, fra l’altro, di ore di sosta dell’automezzo e di lavoro delle maestranze).

E’ evidente che, quanto meno tempo un rifiuto rimane in un impianto di stoccaggio, tanto maggiore è la capacità di quest’ultimo di riceverne altri, quindi, di aumentare il *business* dell’impresa. Ebbene, i tempi di permanenza di un rifiuto in un impianto si possono senza dubbio ridurre laddove i responsabili della gestione riescano a trovare altri impianti disposti a ricevere tale materiale senza troppe formalità. Si tratta di impianti ubicati, per lo più, nella stessa regione (ma anche in altre regioni, a seconda dei successivi passaggi del rifiuto, soprattutto se pericoloso).

Più in generale, il complesso delle vicende giudiziarie rappresentato nella relazione dà conto di un sistema illecito di smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da parte di numerose aziende industriali venete produttrici, che avuto riguardo alle dimensioni del fenomeno appare ed è del tutto alternativo a quello legale, posto che i prodotti di tali illecite miscele, ad opera di impianti di trattamento o recupero, sono stati, a loro volta, oggetto di traffici nazionali e internazionali.

In particolare, le dimensioni dell’attività illecita trovano puntuale riscontro proprio nella presenza sul territorio veneto di impianti di gestione compiacenti, i cui titolari gestiscono tali rifiuti in modo altrettanto illecito, con operazioni di “miscelazione” volte unicamente a modificare (in modo peraltro approssimativo) le loro caratteristiche esteriori e ad “occultare” i rifiuti pericolosi, sia in funzione del loro recupero, se muniti di codici CER di “comodo”, ovvero, addirittura, della loro commercializzazione come materia prima secondaria, com’è accaduto per i composti di rifiuti pericolosi, variamente denominati “Rilcem”, “Conglogem” o “Concrete Green”, che sono stati distribuiti sul territorio nazionale, nonché per gli altri sottoprodotti destinati a Paesi extracomunitari, come la Repubblica Popolare Cinese, l’India e la Malaysia.

La situazione, come sopra rappresentata, è ancora più grave se si considera che, rispetto alle “tradizionali” tecniche di occultamento dei rifiuti, consistenti nel loro interrimento abusivo e a

fianco della sopra menzionata tecnica del “giro-bolla” (che ancora oggi vengono scoperti dalle PG), negli ultimi anni e con sempre maggior frequenza, è venuta in evidenza la filiera del recupero, utilizzata quale ulteriore e più subdola tecnica di occultamento dei rifiuti. Invero, il recupero dei rifiuti, correttamente posto quale obiettivo strategico dalle stesse norme comunitarie, diventa pericolosamente una potenziale occasione - in alcuni casi un’attività certa - per introdurre in maniera illecita rifiuti che recuperabili non sono, con la conseguenza di veicolare nei cicli di produzione contaminanti non presenti nelle materie prime sostituite, ovvero nel metterli a contatto con matrici sensibili (suolo e sottosuolo) nel caso in cui le materie “recuperate” vengano utilizzate, per esempio, nel campo delle costruzioni.

I vantaggi ottenuti da questo tipo di comportamento sono molteplici e riconducibili, sostanzialmente, al risparmio ottenuto nel non sostenere i costi necessari per un corretto trattamento del rifiuto, sia esso in termini di smaltimento o di recupero del medesimo.

In questa sede, inoltre, non può non essere sottolineato il particolare clima, diffuso nel territorio regionale, che ha consentito il protrarsi di un’illecita gestione dei rifiuti, di carattere nazionale e internazionale, con la connivenza di tantissime imprese, le quali, per puro profitto, smaltiscono illecitamente i loro rifiuti conferendoli a imprenditori localizzati sul territorio i quali, a loro volta, si muovono in piena autonomia, al di fuori di contesti organizzati di stampo mafioso.

Sul punto, il dottor Giovanni Zorzi, della direzione distrettuale antimafia di Venezia, sulla base delle esperienze professionali maturate durante il suo ufficio, ha osservato che nella regione Veneto, a differenza di quanto accade in altre realtà territoriali, non operano associazioni di stampo mafioso, camorristico o ’ndranghetistico, sicché non si è in presenza di un’omertà imposta da organizzazioni criminali; si è invece in presenza di scelte opportunistiche di diffusa illegalità, scelte operate all’esclusivo fine di perseguire il proprio particolare tornaconto, in un contesto di assoluta, quanto apparente “normalità”.

Per dare una idea delle dimensioni del fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti, va posto in evidenza il fatto che, a monte, tra i produttori di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, smaltiti illecitamente presso impianti compiacenti, grazie all’abusata tecnica dell’attribuzione di falsi codici CER di “comodo”, risultano società pubbliche e private di dimensioni nazionali e anche internazionali. Tra queste figurano: 1) la centrale termoelettrica Enel di Fusina, che ha smaltito i propri rifiuti presso gli impianti della Nuova Esa srl di Marcon, poi fallita, la quale li ha inviati alla ditta Bonato che non avrebbe potuto riceverli, in quanto tossico nocivi; 2) la società Endesa Italia (facente capo alla più grande società di energia elettrica spagnola), la quale gestisce le centrali termoelettriche di Ostiglia, Tavazzano e Monfalcone, che ha conferito i rifiuti delle sue centrali alla C&C, poi fallita. I rifiuti, dopo essere stati sottoposti a operazioni di mero “giro bolla” presso gli